85468

REALE ARCICONFRATERNITA

DEL

SS. CROCEFISSO

DI S. MARCELLO DI ROMA

MODIFICA

AGLI ARTICOLI 8, 9, 10, 11, 12, 20, E 21 DELLA REGOLA, CIRCA LA ELEZIONE DEGLI AMMINISTRATORI, ED ALL' ARTICOLO 13, CIRCA LO INTERRO DE' CADAVERI NELLA CAPPELLA SOPRA IL CAMPOSANTO A POGGIOREALE.

BIBLIOTECA NAZIONALE NAPOLI

NAPOLI

1846.

85468

CONSIGLIO GENERALE
DEGLI OSPIZII
DELLA
PROVINCIA DI NAPOLI.
SEGRETARIATO N.° 1129.

Napoli 29. *Luglio* 1846.

SIGNORI AMMINISTRATORI.

Trasmetto loro, per lo adempimento, copia di Real Decreto, con cui vengono sancite le modifiche portate alle Regole di cotesta pia Adunanza, secondo la conclusione qui annessa.

Il Consultore in missione
d' Intendente Presidente
SPINELLI.

Signori Amministratori dell' Arciconfraternita del SS. Crocifisso a' Sette Dolori.

Napoli 27. *Ottobre* 1845.

FERDINANDO II.

PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, E DI GERUSALEMME, EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO, EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA, EC. EC. EC.

Veduto l' avviso della Consulta de' Nostri Reali Dominii di qua del Faro.
Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni,
Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

ARTICOLO PRIMO.

Accordiamo il Nostro Sovrano Beneplacito alla modifica di alcuni articoli delle Regole della Congrega del Santissimo Crocefisso accosto la Chiesa de' Sette Dolori in Napoli, giusta il progetto annesso al presente Decreto.

ARTICOLO SECONDO.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni è incaricato

della esecuzione del presente Decreto.

Firmato — FERDINANDO.

Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri

Firmato — MARCHESE DI PIETRACATELLA.

Il Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni

Firmato — NICOLA SANTANGELO.

Per certificato conforme

Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri

Firmato — MARCHESE DI PIETRACATELLA.

Per copia conforme

Il Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni

Firmato — NICOLA SANTANGELO.

Per copia conforme

Il Consultore in missione d' Intendente, Presidente del Consiglio Generale degli Ospizii della Provincia di Napoli

Firmato — SPINELLI.

Napoli 9. *Febbraio* 1845.

Estratto dai registri delle conclusioni della Reale Arciconfraternita del Santissimo Crocifisso ai Sette Dolori.

Precedente generale chiamata, fatta per lo mezzo del nostro ordinario Chierico Salvatore Mazza, con cartellini stampati, indicanti *per la modifica di taluni articoli del Capitolo* 6.° *della nostra regola*, sono intervenuti i seguenti Signori Confratelli — Superiore D. Giuseppe Giusti — 1.° Consultore D. Domenico Nappi — 3.° Consultore D. Francescantonio Arena — Segretario sostituto D. Tommaso Giusti — Fiscale D. Giuseppe Dragone — Tesoriere D. Salvatore Cimmino — Sagrestano D. Francesco Postiglione — Fratelli D. Pietro de Luggo — D. Raffaele de Nicola — D. Giovanni Antignani — D. Federigo Giannone. Il Confratello Superiore D. Giuseppe Giusti, rammemorando alla Corporazione ge-

nerale lo inconveniente in più di un anno avveratosi nel rincontro della elezione de' novelli Amministratori, dal dire di essersi bussolati tutt' i Fratelli godenti, senza che alcuno riscosso avesse la maggioranza de' voti richiesta dallo Statuto attuale dell' Arciconfraternita, onde rimanere prescelto alla carica di Amministratore, per locchè talvolta necessariamente si è dovuto far continuare pel susseguente anno gli Amministratori dello antecedente esercizio, a malgrado che la di loro confirma preventivamente fosse stata dalla Congrega istessa ripulsata.

Che siffatto sconcio, giunto a conoscenza del Consiglio generale degli Ospizii della Provincia di Napoli, determinato avea quel Collegio a disporre, che proceduto si fosse alla rettifica della correlativa prescrizione di Regola.

Ciò posto il Superiore anzidetto à soggiunto, che per ovviarsi al succennato inconveniente nel tratto avvenire sua opinione sarebbe, anche in adempimento delle risoluzioni del prefato Consiglio generale, che rimanendo interamente an-

nullati gli articoli, 8, 9, 10, 11, 12, 20, e 21 del Capitolo 6.° dello Statuto dell' Arciconfraternita', la elezione annuale degli Amministratori dovesse in vece farsi nel qui appresso modo.

1.° *Lette che saranno dal Segretario le note di che parla l' articolo* 5.°, *Capitolo* 6.° *della regola, si faranno tante cartelline, per quanti sono i Fratelli eligibili, e scrivendo su di esse il nome rispettivo, si passeranno uno per volta nelle mani del fratello Superiore; il quale, dopo di avere letto ad alta voce il nome del Fratello, che vi è scritto, lo rinchiuderà in una pallina di legno. Completato che sarà il numero delle palline, si porranno esse in un urna, e quindi dal più antico de' Fratelli presenti in Congregazione se ne estrarranno venti.*

2.° *Estratte che saranno le venti palline, si passeranno nelle mani del Superiore, assistito dal Fiscale; il quale, aprendole ad una per volta, leggerà ad alta voce i nomi dei Fratelli che vi*

si contengono, e ne farà prendere nota dal fratello Segretario.

3.° *I suddetti estratti a sorte saranno quindi bussolati uno per volta, e colui che riceverà maggiori voti resterà eletto a Superiore; quello che ne avrà avuto di più dopo il Superiore, rimarrà eletto a* 1.° *Consultore; e l' altro che immediatamente seguirà questo ultimo, per maggioranza di voti affermativi, sarà* 2.° *Consultore.*

4.° *In caso di vacanza per qualsivoglia motivo, di alcuno de' posti di Amministratori, sia nel cominciamento della gestione, ovvero nel corso dello esercizio, sarà osservata inviolabilmente la norma, che vacando il posto di Superiore, verrà questo occupato dal* 1.° *Consultore, ed il* 2.° *Consultore passerà a* 1.°, *e verrà promosso a* 2.° *Consultore colui tra i rimanenti diciassette Fratelli, che nel dì della elezione degli Amministratori ottenne maggiori voti degli altri sedici ascritti.*

5.° *La medesima regola sarà serbata ove si trattasse della provvista di*

alcun posto di Consultore, ed anche se più piazze di Amministratori contemporaneamente vacassero.

6.° *Restando per tutto il dippiù nel pieno vigore quanto altro nel proposito della elezione del Governo prescrive il menzionato Capitolo* 6.° *della nostra Regola.*

La Congregazione generale, trovando ben indicata la proposta modifica dal nominato Superiore, a maggioranza di voti segreti l'à approvata; autorizzando i Signori Amministratori a provocarne sulla medesima il Sovrano Beneplacito, ed erogando all'uopo la occorrevole spesa.

Dopo le solite preci, la Congregazione generale si è sciolta.

Firmati — Giuseppe Giusti Superiore — Domenico Nappi 1.° Consultore — Francescantonio Arena 3.° Consultore — Tommaso Giusti Segretario sostituto — Giuseppe Dragone Fiscale — Salvatore Cimmino Tesoriere — Francesco Postiglione Sagrestano — Fratelli — Pietro de Luggo — Raffaele de Nicola —

Giovanni Antignani — Federigo Giannone.

Per copia conforme

Il Confratello Segretario
Firmato — Antonio Giusti.

Visto gli Amministratori

Firmato — Giuseppe Giusti
Domenico Nappi
Francescantonio Arena.

Visto per l' Intendente Presidente del Consiglio Generale degli Ospizii

Il Consigliere

Firmato — Canonico Carbonelli.

L'approvo — Firmato — FERDINANDO.

Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri
Firmato — Marchese di Pietracatella.

Per certificato conforme

Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri
Firmato — Marchese di Pietracatella.

Per copia conforme

L' Uffiziale Capo del 1.° Ripartimento del Ministero di Stato degli Affari Interni
Firmato — Antonio Cirillo.

Per copia conforme

Il Segretario del Consiglio Generale degli Ospizii della Provincia di Napoli
Firmato — Pasquale Cirillo.

Siegue la modifica all' Articolo 13. della Regola.

Uffizio dell' Eletto agli Amministratori dell' Arciconfraternita.

CORPO DELLA CITTA' DI NAPOLI

SEZIONE MONTECALVARIO.

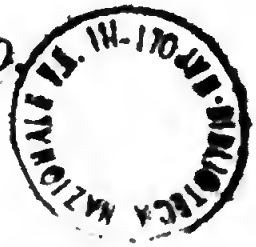

N.° { del Protocollo 36.
del la Spedizione 83

Napoli 4. Febbraio 1845.

Signori

Per di loro intelligenza e governo, le trascrivo qui appresso un uffizio pervenutomi dal Signor Intendente di questa Provincia, Presidente del Consiglio generale degli Ospizii, in data del 31 Gennaio.

Signor Eletto. » Questo Consiglio » generale à trovato regolari le due con- » clusioni formate dall' Arciconfraternita » del SS. Crocefisso, accosto la Chiesa » de' Sette Dolori, addì 7. e 28. Dicem- » bre ultimo, in ordine non solo all' in- » terro de' cadaveri de' suoi ascritti in

» altra sepoltura, ma eziandio al tra-
» sporto degli ossami de' cadaveri anzi-
» detti, dalla terrasanta della pia Adu-
» nanza nel nuovo Campo funebre a Pog-
» gioreale in diverso sepolcreto del Cam-
» posanto istesso: quindi il Collegio, o-
» mologando le accennate conclusioni,
» à determinato darsene scienza all' Am-
» ministrazione della menzionata Arci-
» confraternita, pel convenevole adempi-
» mento.

Ciò di riscontro al di lei correlativo rapporto del 12. del volgente mese. — Per l' Intendente Presidente — Il Consigliere — Canonico Carbonelli.

L' Eletto
Francesco Cappella.

Ai Signori Amministratori dell' Arciconfraternita del SS. Crocefisso accosto la Chiesa de' Sette Dolori.

L'anno 1845. *il giorno* 7. *Dicembre.*

In seguito di generale chiamata, eseguita dal Chierico ordinario dell' Arciconfraternita Salvatore Mazza, *per affari*, si sono riuniti nel locale dell' Arciconfraternita i seguenti signori Fratelli, cioè

Superiore	D. Giuseppe Giusti
1.° *Consultore*	D. Domenico Nappi
Segretario	D. Antonio Giusti
Fiscale	D. Giuseppe Dragone
Sagrestano	D. Francesco Postiglione
Fratelli	D. Raffaele Palumbo
	D. Marco Aurineta
	D. Gioacchino Pecoraro
	D. Gennaro Tosone
	D. Giovanni Antignano
	D. Francesco Giusti
	D. Pietro de Luggo
	D. Giovanni Mazziotti
	D. Ludovico Muguez

Ha proposto il Superiore alla Congregazione generale, che cominciato l' in-

terro di cadaveri nella Cappella sepolcrale di esclusiva proprietà dell' Arciconfraternita, recentemente edificata sul novello Camposanto a Poggioreale, ove mai dalla famiglia di un ascritto trapassato, dopo le debite cerimonie di esequie, ne venisse richiesto il cadavere, per sepellirsi altrove, sul Camposanto medesimo; o pure dopo la disumazione, che se ne sarà fatta nella Cappella sepolcrale dell' Arciconfraternita, venissero richiesti gli ossami di qualche ascritto ivi interrato, era o pur nò facoltato il Governo ad annuire a tali richieste?

I signori Fratelli, inteso sul proposito l'avviso del fratello Fiscale, àn considerato, dando la più ampia interpetrazione all'articolo 13.° del capitolo 3.° delle Regole, allorchè era permesso di sepellirsi nelle Chiese, o Cappelle gentilizie della Capitale, i cadaveri degli Ascritti, di non negarsi ad accompagnarli, purchè però dalla famiglia si erogassero i dritti dovuti alle dette Chiese, o Cappelle gentilizie, come pure la spesa delle carrozze, quantevolte tale Chiesa

fosse ad una distanza non molta discreta dalla Congregazione; così ora, quantevolte dopo celebrate l'esequie, la famiglia dell'ascritto trapassato ne richiedesse il cadavere, per farlo interrare in altro sito sul Camposanto, purchè ciò sia eseguito a spese della famiglia del defunto, il Governo dell' Arciconfraternita è facoltato a rilasciare il cadavere, dopo la domanda, che se ne farà da' più stretti congiunti del trapassato.

Non così però allorchè il cadavere dell'ascritto viene inumato nella Cappella sepolcrale dell' Arciconfraternita, e dopo la disumazione si volessero trasportare altrove gli ossami sul Camposanto. Dapoicchè l' Arciconfraternita, quantunque sfornita di rendite, avendosi ciò non ostante edificata una decente Cappella sepolcrale di sua esclusiva proprietà, di tutto corredata, non crede affatto decente al suo decoro, di rilasciare dopo la disumazione gli ossami per venir riposti nelle sepolture di altre Confraternite, o in altri siti del Camposanto.

Che anzi in questo caso, a mal-

grado che talune altre Congreghe di civil condizione abbiano adottato l'espediente di esigersi un dritto per tale consegna, attese l'enormi spese sofferte per la edificazione de' loro particolari sepolcreti, pure rifugge dalla idea de' Confratelli dell' Arciconfraternita del SS. Crocefisso il mercanteggiare sugl'avanzi degli ascritti trapassati, abbenchè la finanza del pio luogo, per simili enormi spese sofferte, altamente lo reclamasse.

In un solo caso però si riserba l'Arciconfraternita di prendere qualche determinazione; se mai avvenisse, cioè che fossero richiesti gli ossami di un ascritto, per venir riposti in una Cappella gentilizia, o monumento espressamente edificato, di esclusiva proprietà dell' ascritto medesimo. In questo caso solamente, allorchè succederà; precedente però le debite informazioni, la Congregazione generale si riserba di prendere le analoghe determinazioni.

I Signori Fratelli quindi, uniformemente all'avviso del fratello Fiscale, all' unanimità, e nessuno discrepante, han-

no adottate *per massima* tutte le succennate risoluzioni, alle quali gli Amministratori pro tempore dovranno esattamente uniformarsi.

Dette in fine le solite preci, si è sciolta la Congregazione.

Il Fratello Segretario
ANTONIO GIUSTI.

L'anno 1845, *il giorno* 28. *Dicembre.*

Precedente generale chiamata, eseguita dal Chierico ordinario dell'Arciconfraternita Salvatore Mazza, *per affari*, si sono riuniti nel locale dell' Arciconfraternita i seguenti Signori Confratelli, cioè:

Superiore D. Giuseppe Giusti
Fiscale D. Giuseppe Dragone
Tesoriere D. Salvatore Cimmino
Sagrestano D. Francesco Postiglione
Fratelli
D. Marco Aurineta
D. Pietro de Luggo
D. Gioacchino Pecoraro
D. Francesco Giusti
D. Lorenzo della Femina

Per l'assenza del confratello Segretario, il Superiore à nominato il Fratello Tesoriere D. Salvatore Cimmino a supplirne le funzioni.

Il Superiore à proposto ai Signori Fratelli un uffizio ricevuto dal Signor

Eletto della Sezione Montecalvario, per conoscersi cioè il voto della Corporazione generale legittimamente convocata, sul reclamo avanzato al Signor Intendente della Provincia dai Signori Fratelli, e Sorelle N.N.; i quali, prendendo argomento dalle disposizioni dell' articolo 13.°, Capitolo 3.° delle Regole, àn domandata la facoltà, ove loro piacesse, di poter pretendere i cadaveri di ciascuno di essi, eseguite le debite cerimonie, e trasportati sul Camposanto, o pure dopo la disumazione, che ne sarà fatta nella sepoltura dell' Arciconfraternita medesima.

Inteso sul proposito l' avviso del Confratello Fiscale; i Signori Fratelli, in conformità delle risoluzioni prese *in massima* colla conclusione in Congregazione generale dei 7. corrente Dicembre, colla quale religiosamente viene eseguito quanto prescrive il citato articolo 13.°, Capitolo 3.° delle Regole, àn ravvisato per questa parte frustraneo il reclamo de' Signori N.N.; quindi essi sono nella piena facoltà, dopo celebrate l' esequie, fare

inumare sul Camposanto i loro cadaveri, *a proprie spese*, dove meglio li parerà e piacerà.

Non così però per la seconda parte della di costoro inchiesta, cioè di pretendere gli ossami dopo la disumazione fatta nella decente Sepoltura dell' Arciconfraternita, recentemente edificata sul Camposanto, per le ragioni espressate nella precitata conclusione, la quale dai Signori Confratelli, uniformemente all' avviso del Fiscale, all' unanimità, e nessuno discrepante, è rimasta pienamente confermata in tutte le sue parti.

Dette in fine le solite preci, si è sciolta la Congregazione.

Il Fratello Segretario
Antonio Giusti.

FINE.

REGISTRATO
85468